

## **Legge sul turismo**

(del 30 novembre 1998)

### **IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 / 6 del Consiglio di Stato;  
visto il rapporto 10 novembre 1998 no. 4625 / 6R della Commissione speciale turismo,

**d e c r e t a :**

#### **TITOLO I Disposizioni generali**

##### **Scopo**

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente legge ha lo scopo di promuovere il turismo nel Cantone e di facilitarne la gestione, per rispondere ai bisogni di svago e di ricreazione degli ospiti e della popolazione residente.

<sup>2</sup>Essa mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite la promozione coordinata ed il sostegno alla realizzazione di prestazioni e prodotti di qualità.

<sup>3</sup>Le autorità e gli enti competenti per l'applicazione della presente legge promuovono il turismo su tutto il territorio cantonale, valorizzando le peculiarità regionali ed assicurando agli ospiti e alla popolazione la necessaria informazione ed assistenza.

#### **TITOLO II Capitolo primo Competenze**

##### **In generale**

**Art. 2** <sup>1</sup>L'applicazione della presente legge è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato;
- b) dell'Ente ticinese per il turismo (detto in seguito ETT);
- c) degli Enti turistici locali (detti in seguito ETL).

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato, l'ETT e gli ETL possono avvalersi della collaborazione di altri enti e associazioni privati e pubblici.

##### **Stato**

**Art. 3** Il Consiglio di Stato ha i seguenti compiti:

- a) approva e sostiene la politica turistica cantonale, definita dall'ETT in collaborazione con gli ETL e gli operatori turistici, e ne segue regolarmente lo sviluppo;
- b) coordina la politica turistica con le altre politiche settoriali e le attività degli altri enti di diritto pubblico in questo settore;
- c) stabilisce il finanziamento adeguato per il sostegno pubblico alla realizzazione di progetti destinati a migliorare l'offerta turistica, nonché alle attività di promozione del turismo;
- d) sottopone al Gran Consiglio, ogni quattro anni, la richiesta del credito quadro destinato a sussidiare gli investimenti e, annualmente, un rendiconto relativo all'utilizzazione degli aiuti finanziari stanziati;
- e) valuta le richieste di sussidio e concede gli aiuti finanziari ai sensi della presente legge, tenuto conto del parere degli ETL interessati, del preavviso dell'ETT e della politica turistica cantonale; <sup>[1]</sup>
- f) fissa le tasse per il turismo e, su richiesta dell'ETT, le adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- g) stimola e sostiene la sensibilizzazione della popolazione ticinese sull'importanza del turismo;
- h) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale in collaborazione con le associazioni di categoria e l'ETT;
- i) fissa il comprensorio degli ETL riconosciuti, stimola la collaborazione attiva fra di essi e con l'ETT, provvede su domanda o d'ufficio alla loro fusione;
- l) esercita la vigilanza sulla riscossione e sull'impiego delle tasse per il turismo da parte dell'ETT e degli ETL.

##### **Ente ticinese per il turismo (ETT)**

**Art. 4** <sup>1</sup>L'ETT promuove il turismo e provvede al coordinamento delle attività turistiche nel Cantone.

<sup>2</sup>Esso ha inoltre i seguenti compiti:

- a) elaborare e sottoporre al Consiglio di Stato la politica turistica cantonale e le strategie per il raggiungimento degli obiettivi;
- b) controllare regolarmente i risultati raggiunti e proporre i necessari adattamenti;
- c) definire ed attuare la strategia marketing del turismo ticinese, in collaborazione con gli ETL;
- d) stimolare e coordinare l'offerta turistica in base a criteri di qualità, tenuto conto delle tendenze del mercato e d'intesa con le associazioni di categoria;
- e) ... [\[2\]](#)
- f) ... [\[3\]](#)
- g) rafforzare gli interessi del turismo ticinese e curare i rapporti istituzionali con le amministrazioni pubbliche e gli organismi turistici nazionali e internazionali;
- h) promuovere attività di studio, di consulenza e di ricerca di mercato nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio per il turismo in Ticino;
- i) incassare la tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio, sui beneficiari di sussidi e sulle case da gioco;
- l) istituire e/o partecipare come socio a società private o pubbliche di vendita o aventi altri scopi turistici.

### Enti turistici locali (ETL)

**Art. 5** <sup>1</sup>Gli ETL provvedono all'informazione e all'assistenza al turista nonché all'animazione dell'offerta turistica nel loro comprensorio.

<sup>2</sup>Essi hanno inoltre i seguenti compiti:

- a) elaborare le strategie di sviluppo turistico e di qualità del prodotto per il proprio comprensorio, tenendo conto della politica turistica cantonale;
- b) creare e migliorare le infrastrutture ed i servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;
- c) partecipare alla definizione ed alla attuazione della strategia marketing del turismo ticinese, in collaborazione con l'ETT;
- d) curare la rete dei sentieri come previsto dalla Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici;
- e) curare i rapporti istituzionali con i comuni e rafforzare gli interessi del turismo nel loro comprensorio;
- f) incassare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio ed il contributo comunale ed assicurare il versamento all'ETT della tassa di promozione sull'alloggio; [\[4\]](#)
- g) istituire e/o partecipare come soci a società private o pubbliche di vendita o aventi altri scopi turistici.

## Capitolo secondo Enti turistici A. Natura giuridica

### In generale

**Art. 6** <sup>1</sup>L'ETT e gli ETL sono corporazioni di diritto pubblico alle quali possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico.

<sup>2</sup>Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato dagli statuti degli enti.

<sup>3</sup>Gli statuti degli enti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato.

## B. Organizzazione

### Organi

**Art. 7** Gli organi degli enti sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione o la commissione interna di revisione dei conti.

### ETT

**Art. 8** <sup>1</sup>Il Cantone e gli ETL sono membri di diritto dell'ETT.

<sup>2</sup>Nell'assemblea ogni socio ha diritto almeno ad 1 voto. Un secondo voto è attribuito ai soci che pagano, giusta la presente legge o volontariamente, un ulteriore contributo determinato dallo statuto dell'ETT.

<sup>3</sup>Il consiglio di amministrazione si compone di 15 membri di cui 7 nominati dal Consiglio di Stato.

<sup>4</sup>La sede dell'ETT è Bellinzona.

### ETL

**Art. 9** <sup>1</sup>I Comuni sono membri di diritto degli ETL.

~

<sup>2</sup>Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad 1 voto.

<sup>3</sup>Il numero dei membri del consiglio di amministrazione può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 15.

<sup>4</sup>Ogni ETL stabilisce la propria sede e deve avere un ufficio permanente.

## Funzionamento e competenze

**Art. 10** <sup>1</sup>Gli ETL tengono la contabilità seguendo il piano contabile definito dall'ETT.

<sup>2</sup>Negli enti turistici i rapporti d'impiego sono regolati dal diritto privato.

<sup>3</sup>I consiglieri di amministrazione degli enti turistici possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni, ma in ogni caso non oltre i 70 anni di età.

<sup>4</sup>Per il resto, il funzionamento e le competenze degli enti sono stabiliti dal regolamento.

### TITOLO III Capitolo primo **Finanziamento** *A. Enti turistici*

#### ETT

**Art. 11** <sup>[5]</sup> L'ETT è finanziato:

a) con il contributo ricorrente dello Stato;

b) con la tassa di promozione; <sup>[6]</sup>

c) ... <sup>[7]</sup>

d) con la quota parte della tassa cantonale prelevata secondo gli art. 43 della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della Legge di applicazione della Legge federale sul commercio ambulante e della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco.

L'importo è pari allo 0,9% del prodotto lordo dei giochi. <sup>[8]</sup>

e) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;

f) con i proventi delle partecipazioni a società commerciali aventi scopi turistici;

g) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie.

#### ETL

**Art. 12** Gli ETL sono finanziati:

a) con la tassa di soggiorno;

b) ... <sup>[9]</sup>

c) con i contributi comunali per il turismo;

d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;

e) con il contributo annuo dello Stato giusta l'art. 14 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici;

f) con i proventi delle partecipazioni a società commerciali aventi scopi turistici;

g) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie.

#### Fondo di funzionamento

**Art. 13** <sup>[10]</sup> <sup>1</sup>L'ETT e gli ETL costituiscono e gestiscono un fondo di funzionamento a cui possono attingere gli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti previsti dall'art. 5.

<sup>2</sup>Questo fondo è alimentato da un prelevamento del 5% massimo della tassa di soggiorno riversata agli ETL dai datori di alloggio e dai proprietari di appartamenti e case di vacanza.

<sup>3</sup>L'ETT e gli ETL stabiliscono annualmente la percentuale di prelevamento, tenendo conto del fabbisogno del fondo.

<sup>4</sup>Gli ETL possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della politica turistica cantonale e debitamente comprovati.

<sup>5</sup>L'eventuale saldo del fondo è ripartito annualmente fra gli ETL, in funzione del loro contributo al fondo.

#### *B. Tasse per il turismo*

#### In generale

**Art. 14** <sup>1</sup>Sull'insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:

a) la tassa di soggiorno;

b) la tassa di promozione;

c) il contributo comunale per il turismo.

~

<sup>2</sup>Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l'elenco delle diverse categorie di alloggio che vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.

## **Tassa di soggiorno**

### **a. destinazione**

**Art. 15** <sup>1</sup>La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

### **b. assoggettamento**

<sup>2</sup>Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, residenze di vacanza, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza privati, "motorhomes" ed altri stabilimenti o veicoli analoghi.

### **c. incasso**

<sup>3</sup>I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento all'ETL.

### **d. aliquote per pernottamento**

<sup>4</sup>L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento. [\[11\]](#)

### **e. esenzioni**

**Art. 16** <sup>1</sup>Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni;
- b) le persone che pernottano gratuitamente presso familiari non assoggettati alla tassa di soggiorno;
- c) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici privati riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della Legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, durante il periodo scolastico;
- d) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- e) le persone che beneficiano di un permesso di soggiorno in un comune che non è quello di domicilio;
- f) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato;
- g) i lavoratori stagionali nella località dove pernottano esclusivamente per ragioni di lavoro;
- h) il personale addetto ai lavori pubblici o privati quando pernotta in dormitori di cantiere.

<sup>2</sup>L'ETT, sentito il preavviso degli ETL interessati, può inoltre accordare l'esenzione in casi particolari, quando risulta evidente che il motivo del soggiorno dell'ospite non è preminentemente turistico.

### **f. importo annuale fisso e obbligatorio per appartamenti e case di vacanza**

**Art. 17** <sup>1</sup>I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso fra fr. 15.-- e fr. 100.-- per letto, a secondo dell'offerta turistica esistente nel comprensorio dell'ETL dove è ubicata la residenza.

<sup>2</sup>Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi.

## **Tassa di promozione**

### **a. destinazione**

**Art. 18** <sup>1</sup>La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di promozione turistica.

### **b. assoggettamento**

<sup>2</sup>Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio, gli esercizi pubblici senza alloggio ed i beneficiari di sussidi cantonali giusta la presente legge. [\[12\]](#)

### **c. aliquote per pernottamento**

**Art. 19** <sup>1</sup>L'importo della tassa, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.20 al minimo e di fr. 2.-- al massimo per pernottamento.

### **d. aliquote per gli esercizi pubblici**

<sup>2</sup>Il 45% dell'importo annuo della patente o del permesso pagato dagli esercizi pubblici senza alloggio, dai grotti e dai canvetti, giusta la legislazione cantonale sugli esercizi pubblici, è destinato alla promozione turistica. [\[13\]](#)

### **e. aliquote per i beneficiari di sussidi**

<sup>3</sup>I beneficiari di sussidi cantonali possono essere assoggettati ad una tassa annuale di fr. 300.-- al minimo e di fr. 3'000.-- al massimo, per una durata non superiore a 30 anni, calcolata in funzione del tipo di attività sussidiata. I parametri dell'assoggettamento, la durata e le relative tasse sono stabilite dal regolamento.

<sup>4</sup> [\[14\]](#)

...

## **Contributo comunale**

### **a. destinazione**

**Art. 20** <sup>1</sup>Il Contributo comunale è destinato al finanziamento delle attività degli ETL.

### **b. base di calcolo**

<sup>2</sup>Esso è calcolato in base al numero dei pernottamenti assoggettati alla tassa di soggiorno e registrati sul territorio del comune durante l'anno che precede la tassazione.

### **c. aliquote**

<sup>3</sup>L'importo del contributo comunale, differenziato in funzione della categoria di alloggio è di fr. 0.075 al minimo e di fr. 0.15 al massimo per pernottamento. Il contributo minimo deve comunque essere di fr. 200.-- all'anno.

## **Tassazione d'ufficio**

**Art. 21** <sup>1</sup>Gli ETL e l'ETT possono tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.

<sup>2</sup>La tassazione d'ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

## **TITOLO IV**

### **Capitolo primo**

### **Sussidi cantonali**

## **In generale**

**Art. 22** <sup>1</sup>Lo Stato può concedere sussidi per investimenti ed attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici, destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione e la sua promozione.

<sup>2</sup>I sussidi per gli investimenti sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.

<sup>3</sup>La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

<sup>4</sup>I sussidi per le attività di cui al cpv. 1, il contributo ricorrente dello Stato per l'ETT di cui all'art. 11 e gli incentivi finanziari per agevolare le fusioni tra ETL di cui all'art. 36 sono determinati annualmente in sede di preventivo.

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato determina la data entro la quale sono da inoltrare le richieste di sussidio. [\[15\]](#)

<sup>6</sup>Le richieste di sussidio sono valutate singolarmente ed in seguito complessivamente in base ad un ordine di priorità. [\[16\]](#)

## **Forma del sussidio**

**Art. 23** Lo Stato può concedere sussidi nelle seguenti forme:

- a) prestazioni pecuniarie non rimborsabili, ossia contributi a fondo perso e contributi ai costi d'interesse;
- b) mutui agevolati;
- c) fidejussioni.

## **Criteri di decisione**

**Art. 24** Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:

- a) la concordanza del progetto con gli obiettivi della politica turistica cantonale;
- b) l'importanza del progetto per il turismo ticinese;
- c) le prospettive di redditività economica;
- d) il piano di finanziamento;
- e) i tempi e i metodi di realizzazione;
- f) il preavviso dell'ETT.

## **Importo computabile**

**Art. 25** Per il calcolo dei sussidi sono computate le spese indispensabili alla realizzazione economica e razionale del progetto, sulla base dei preventivi accertati e approvati dai servizi competenti.

## **Prestazioni pecuniarie non rimborsabili**

### **a. contributo a fondo perso**

**Art. 26** <sup>[17]</sup> <sup>1</sup> Il contributo a fondo perso non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.  
<sup>2</sup> Per studi di fattibilità, ricerche e iniziative speciali può essere accordato un importo fisso pari al massimo al 90% dell'importo computabile.

#### **b. contributo ai costi d'interesse**

**Art. 27** <sup>1</sup> Il contributo ai costi d'interesse può essere accordato su 1/3 al massimo del costo preventivato del progetto.

<sup>2</sup> Esso assicura, di regola, l'azzeramento del costo d'interesse sulla parte del costo sussidiato.

<sup>3</sup> Esso può essere accordato durante 5 anni al massimo. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato fino a 8 anni.

#### **Mutuo agevolato**

**Art. 28** <sup>1</sup> Il mutuo agevolato non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.

<sup>2</sup> Esso può essere senza interesse o con un interesse moderato.

<sup>3</sup> La durata massima del mutuo è di 30 anni. In casi eccezionali, può essere concessa l'esenzione al rimborso durante i primi 5 anni.

#### **Fideiussione**

**Art. 29** <sup>1</sup> La fideiussione garantisce i crediti sino ad un massimo del 30% del costo preventivato del progetto.

<sup>2</sup> Essa è accordata quando il beneficiario non può dare altre garanzie oppure quando dette garanzie siano fondatamente ritenute insufficienti dall'istituto di credito mutuante.

<sup>3</sup> Gli impegni da fideiussione possono essere assunti al massimo per 30 anni.

#### **Regolamentazione contrattuale**

**Art. 30** I rapporti giuridici relativi ai mutui e alle fideiussioni concessi ai richiedenti sono retti da contratti di diritto pubblico.

#### **Cumulo dei sussidi**

**Art. 31** <sup>1</sup> I sussidi di cui all'art. 26 cpv. 1, art. 27 e 28 possono essere cumulati, senza superare in totale il 30% del costo preventivato del progetto. <sup>[18]</sup>

<sup>2</sup> Le fideiussioni possono essere cumulate con gli altri sussidi, senza superare il 60% del costo preventivato del progetto.

#### **Autorità competenti**

**Art. 32** I sussidi vengono concessi dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario.

#### **Obbligo di informazione**

**Art. 33** Chiunque propone o domanda un aiuto secondo la presente legge deve dare all'autorità ogni informazione relativa all'oggetto dell'aiuto, autorizzandola ad eseguire i necessari accertamenti.

#### **Restituzione**

**Art. 34** <sup>1</sup> Se un progetto al beneficio di un sussidio secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio.

<sup>2</sup> L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 30 anni dalla data dell'assegnazione del sussidio.

<sup>3</sup> A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero. Esso è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario.

**Art. 35** Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al Capitolo III della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

### Capitolo secondo **Contributo alla fusione**

**Art. 36** Lo Stato può agevolare la fusione tra ETL attraverso la concessione di incentivi finanziari secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Capitolo primo  
**Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto**

**Contravvenzioni**

**Art. 37**<sup>[19]</sup> Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.--, giusta la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

**Esecuzione forzata**

**Art. 38** La decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 della Legge sulle esecuzioni e sul fallimento.

**Vie di ricorso**

**Art. 39** <sup>1</sup>Contro le decisioni degli enti, escluse quelle relative ai rapporti di lavoro, è dato ricorso al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>Le contestazioni riguardanti i rapporti di lavoro negli enti turistici sono sottoposte alla procedura civile.

Capitolo secondo  
**Disposizioni abrogative e finali**

**Abrogazioni**

**Art. 40** È abrogata la Legge sul turismo del 19 novembre 1970.

**Entrata in vigore**

**Art. 41** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. <sup>[20]</sup>

Publicata nel BU **1999**, 323.

- 
- [1] Lett. modificata dalla L 26.1.2010; in vigore dal 23.3.2010 - BU 2010, 118.
- [2] Lett. abrogata dalla L 26.1.2010; in vigore dal 23.3.2010 - BU 2010, 118.
- [3] Lett. abrogata dalla L 26.1.2010; in vigore dal 23.3.2010 - BU 2010, 118.
- [4] Lett. modificata dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 520.
- [5] Art. modificato dalla L 19.9.2000; in vigore dal 1.4.2000 - BU 2000, 335.
- [6] Lett. modificata dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 520.
- [7] Lett. abrogata dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 520.
- [8] Lett. modificata dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 66; precedente modifica: BU 2003, 140.
- [9] Lett. abrogata dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 520.
- [10] Art. modificato dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 520.
- [11] Cpv. modificato dalla L 20.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 520.
- [12] Cpv. modificato dalla L 19.9.2000; in vigore dal 1.4.2000 - BU 2000, 335.
- [13] Cpv. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 66.
- [14] Cpv. abrogato dalla L 19.9.2000; in vigore dal 1.4.2000 - BU 2000, 335.
- [15] Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 172.
- [16] Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 172.
- [17] Art. modificato dalla L 26.1.2010; in vigore dal 23.3.2010 - BU 2010, 118.

[18] Cpv. modificato dalla L 26.1.2010; in vigore dal 23.3.2010 - BU 2010, 118.

[19] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

[20] Entrata in vigore: 1° gennaio 2000 - BU 1999, 330.